

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

POLICY SUI CONFLITTI D' INTERESSE

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

In conformità alle disposizioni del Titolo I Parte 3 del Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob (di seguito Regolamento Congiunto), Compagnia Privata SIM SpA (di seguito "la SIM") adotta la seguente policy interna in materia di conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti sono tenuti a prendere visione della seguente policy e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

1) Premessa

La direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE) modifica, a partire dal 1° novembre 2007, gli obblighi a cui la SIM deve sottostare in materia di conflitto di interesse.

La Mifid innova in modo significativo l'approccio della disciplina sui conflitti d'interessi rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa. La nuova disciplina riconosce che è impossibile eliminare i conflitti d'interesse a causa dell'intensificarsi delle attività delle imprese, le quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. La SIM deve elaborare, applicare e mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse che deve essere formulata per iscritto.

Per raggiungere tale obiettivo, la Mifid prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'obbligo da parte degli intermediari di adottare:

- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d'interesse
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Normativa impone che venga definita una procedura operativa in cui si esplicitano le fattispecie di ipotetici casi futuri di conflitto di interesse che potrebbero riguardare la SIM e le attività che la stessa ponga in essere per l'individuazione e la gestione delle situazioni conflittuali.

2) Principi generali

Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la SIM deve adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti.

La valutazione di una dannosità potenziale per l'investitore della situazione di conflitto deve essere effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno grave per l'investitore.

L'art 23 del Regolamento congiunto, specifica che la SIM, nell'ambito della gestione dei conflitti, deve adottare misure organizzative e amministrative idonee e, nel caso in cui le stesse non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, deve procedere ad informare i clienti (disclosure), prima di agire per conto loro, della natura e delle fonti del conflitto affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

La SIM formula per iscritto e rispetta un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi al fine di individuare le circostanze, o potenziali tali, che potrebbero generare conflitto (ai sensi dell'art. 25 comma1 del Regolamento congiunto).

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

3) Modalità di individuazione delle diverse fattispecie di conflitto di interesse

L'art 24 del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob stabilisce un "set" di criteri minimi in base ai quali la SIM, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, deve individuare i conflitti di interesse connessi alla propria attività.

Si individuano 5 macro-tipologie di conflitti d'interesse:

- a. la SIM realizza un guadagno finanziario o evita una perdita a spese del cliente (la possibilità di un utile per l'impresa di investimento è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per un cliente)
- b. nel risultato del servizio prestato esiste un vantaggio per la SIM distinto da quello per il cliente
- c. sussiste una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo della SIM a comportarsi in tal senso (se la SIM ad esempio privilegia gli interessi di un cliente ai danni di un altro dietro ottenimento di incentivo finanziario o di altra natura)
- d. la SIM svolge la stessa attività del cliente; per attività si intende non attività professionale bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al cliente.
- e. la SIM riceve da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle spese normalmente fatturate per tale servizio.

3.1) Identificazione di possibili casi futuri di conflitti di interesse sulla base dei servizi trattati dalla SIM

(casi pratici non esaustivi)

La SIM, sia pure nei binari dei parametri e delle caratteristiche della linea di gestione prescelta dal cliente, effettua in autonomia le scelte di investimento per conto del cliente.

È chiaro che, in astratto, la SIM potrebbe usare questo potere in maniera impropria, selezionando gli investimenti non in funzione dell'esclusivo interesse del cliente, bensì in funzione di interessi propri o di terzi. La SIM potrebbe cioè pilotare gli investimenti verso strumenti dal cui acquisto o dalla cui sottoscrizione la SIM stessa o un terzo ricavano uno specifico vantaggio.

Ad esempio:

- (i) la SIM potrebbe effettuare investimenti in quote di fondi comuni di investimento gestiti da Società che retrocedono le commissioni alla SIM stessa (soft commission.);
- (ii) instaurarsi di particolari rapporti (che potrebbero sfociare in situazioni di conflitto di interesse) tra eventuali strumenti inseriti nelle gestioni e l'azionariato della Sim;
- (iii) il sorgere di particolari rapporti tra i dipendenti e la clientela della Sim.

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

4) Requisito di indipendenza

Al fine di evitare che i conflitti di interesse influenzino l'attività della SIM e dei soggetti rilevanti, è stato adottato un codice di autodisciplina volto a garantire comportamenti corretti e professionali in accordo con gli interessi della clientela.

Le procedure messe in atto dalla SIM devono garantire che i soggetti impegnati nelle attività che implicano un conflitto di interesse svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato. Ai sensi dell'art. 25 c.4 del Regolamento congiunto, per soddisfare il requisito di indipendenza, le procedure devono includere:

- a. la vigilanza separata dei soggetti pertinenti che svolgono attività per conto dei clienti ed i cui interessi possano entrare in conflitto
- b. procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti pertinenti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse
- c. eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti che esercitano un'attività e la retribuzione di altri soggetti che esercitano un'altra attività
- d. misure volte a limitare un'influenza indebita sul soggetto che effettua i servizi di investimento
- e. misure volte a impedire/controllare la partecipazione simultanea di un soggetto pertinente a servizi di investimento distinti, quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interessi.

Qualora le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SIM deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti di tali conflitti.

La valutazione deve essere fatta al momento della prestazione dei servizi di investimento; si tratta, pertanto, di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per l'investitore.

5) Procedura per la gestione dei conflitti ed eventuali modalità di revisione della policy

La presente policy identifica le misure per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse a rischio potenziale di danneggiamento degli interessi dei clienti.

La policy presuppone che:

- vengano identificati in modo analitico i servizi di investimento e accessori e le attività svolte dallo stesso intermediario.
- vengano determinate le combinazioni tra detti servizi e attività, che emergono tenendo conto delle diverse tipologie di :
 1. strumenti finanziari oggetto dei servizi e delle attività;
 2. clienti
 3. soggetti coinvolti nello svolgimento dei servizi e delle attività, siano essi soggetti rilevanti o persone aventi un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa.

Ciascuna combinazione costituisce una classificazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio ai clienti sulla base delle informazioni disponibili, è

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

opportuno venga rilevata al fine di essere monitorata e, nel caso, di consentire l'identificazione delle misure più adeguate per la loro gestione (mappatura dei conflitti).

Al fine di un'individuazione accurata di casi di conflitto di interesse, o potenziali tali, i Responsabili delle diverse funzioni della SIM, sentiti anche i propri collaboratori, comunicano al Responsabile della Compliance le possibili situazioni di conflitto riconducibili alla propria attività. Sulla base della Normativa di riferimento e dei criteri specificati in codesta policy, il Responsabile della Compliance verificherà che situazioni di conflitto di interesse, o il possibile sorgere di tale conflitto, possano essere eliminate, ovvero ridotte, ovvero gestite.

Il Responsabile della Compliance pone all'attenzione dell'Amministratore Delegato i casi di conflitto di interesse; l'Amministratore Delegato comunica le decisioni assunte.

La funzione Compliance pone in essere le attività necessarie alla gestione del conflitto di interesse (restricted list, watch list, black list, aggiornamento codice di comportamento...); qualora si verificasse l'impossibilità di un'efficace gestione di situazioni di conflitto la funzione Compliance definisce l'attività di disclosure per la clientela.

La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della SIM non deve esentarla dall'obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative.

La comunicazione sulla natura e sulle fonti del conflitto di interesse da parte della SIM deve essere fatta prima di agire per conto dei clienti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestata.

L'informativa alla clientela, fornita su supporto durevole, è dovuta se la SIM reputa che le disposizioni organizzative o amministrative adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato.

La disclosure deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento.

Alla clientela deve essere comunicato:

- il contesto in cui sorge il conflitto
- natura e/o fonti dei conflitti

La compliance deve redigere una doppia informativa: una sintesi generale, che deve essere obbligatoriamente inserita nell'informativa precontrattuale che viene consegnata alla clientela in fase di stipula, in cui si definisce la situazione in materia di conflitti di interesse al momento esistente per la SIM; un'informativa più dettagliata (suddetta policy) sulla gestione da parte della SIM del conflitto di interesse che deve essere consegnata ai clienti che ne facciano espressa richiesta.

La disclosure deve essere necessariamente resa dalla SIM prima di ogni singola operazione in conflitto di interessi potenzialmente dannosa per la clientela.

Per la gestione del sorgere di casi di conflitto di interesse sorti in corso di operatività, quindi fino ad allora non contemplati, la presente policy necessita di essere modificata.

L'ufficio Compliance, dietro condivisione e successiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato, provvede alla modifica e al re-inoltro (solo per i clienti che già ne avevano fatta esplicita richiesta) della policy.

La presente policy deve essere comunque fatta oggetto di revisione da parte del CdA almeno una volta l'anno.

6) Il registro

L'art 26 del Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob prescrive l'obbligo per la SIM di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

COMPAGNIA PRIVATA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.

La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti gravi secondo l'ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi.

La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla funzione Compliance.

Il verificarsi di nuovi casi di conflitti di interesse gravi, impone alla funzione Compliance di porli all'attenzione dell'Amministratore Delegato, per una valutazione più dettagliata; nel caso in cui venga riconosciuto dall'Amministratore Delegato il sorgere di un reale conflitto di interessi, spetta alla funzione Compliance aggiornare il suddetto registro.